

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse della Prof.ssa **Paola Gaetano**, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 21.08.1969, residente Paola (CS), alla Via Nazionale 180 (C.F. GTNPLA69M61A773W), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Eugenio Garritano (C.F. GRRGNE66M11D086H), e Rosa Garritano (GRRRSO72S64D086A), entrambi del Foro di Paola (CS), in virtù di procura in calce al presente atto e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Garritano in Paola (CS), via S. Rocco 2

Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: PEC ; avveugeniogarritano@pec.giuffre.it e avvrosagarritano@pec.giuffre.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Suo Ministro P.T. (con sede in Roma, V.le Trastevere n°76/A), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Venezia, Piazza S.Marco n°63, PEC:venezia@mailcert.avvocaturastato.it ;

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, in persona del Suo Dirigente e legale rapp.te P.T., con sede in Via Lungomare n°259, Catanzaro Lido, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore n°34, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

MIUR- U.S.R. CALABRIA – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Suo Dirigente e legale rapp.te P.T., con sede in Via Romualdo Montagna n°13, Cosenza, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore n°34, PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti



degli eventuali **DOCENTI** potenzialmente individuati quali *controinteressati*, con contestuale istanza, in tal caso, ad essere autorizzati alla notifica del ricorso e del decreto che dispone la comparizione parti, nonché di ogni ulteriore atto consequenziale, ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionale per la Calabria e Provinciale – Ambito Territoriale di Cosenza;

per la declaratoria

previa emissione del provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, del diritto della ricorrente, per l'A.S. 2022/2023, all'***assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno, ex art. 7 comma 14 del CCNI dell'8/7/2020*** (contratto prorogato anche per l'anno in corso e concernente le *utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22*), nella provincia di Cosenza, con assegnazione ad una delle sedi prescelte, secondo l'ordine delle priorità indicato nella relativa domanda, con conseguente annullamento disapplicazione e/o rettifica di ogni atto e/o provvedimento, emessi dall'U.S.R. Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza Ufficio V, in contrasto con il riconoscimento e l'affermazione di detto diritto.

FATTO

La prof.ssa Gaetano è docente, con contratto a tempo indeterminato, della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046, tipologia di posto comune, titolare di cattedra presso l'Istituto Tecnico per Geometri “ Andrea Palladio ” di Treviso.

In data 1.7.2022, la ricorrente ha presentato, per l'anno scolastico 2022/2023, tramite il sito istituzionale *ISTANZE ON LINE*, domanda di ***assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado (ns. documento n°1)***, indicando quale prima preferenza, la Provincia di Cosenza ed, in particolare, due istituti scolastici siti nel Comune di Paola (CS).

Ciò, per esigenze di ricongiungimento al coniuge ed alla figlia minore nonchè per prestare assistenza alla propria suocera, in condizioni di disabilità gravi.



Ed infatti, alla predetta domanda, avanzata non solo per la propria classe di concorso (A046), quanto anche per i ***posti di sostegno disponibili***, è stata allegata una *dichiarazione personale* **(ns. documenti n°2)**, che attesta lo stato e l'anzianità di servizio della docente e descrive, in dettaglio, le esigenze di ricongiungimento al coniuge ed alla figlia minore nonché di assistenza all'invalida.

Venivano, inoltre, accluse le relative *dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà* ed un *Verbale di invalidità ex L.104/92* **(ns. documenti n°3-4)**, con le quali la docente ha attestato di essere *referente unica* della propria suocera, sig.ra Nocera Maria Michela, chiedendo espressamente, in ragione di tale qualità, il riconoscimento della precedenza di cui all'art.8 comma 1 punto IV del CCNI.

Alla stessa domanda, infine, è stata allegata una *autodichiarazione di servizio su sostegno* **(ns. documento n°5)**, con la quale la ricorrente ha dichiarato di avere prestato, in ossequio all'art. 7 comma 14 del CCNI, **almeno un anno di servizio su posto di sostegno**

In data 10/08/2022 l'Ufficio Scolastico in intestazione, con nota di prot. 8775 del 9/8/2022 **(ns. documento n°6)**, pubblicava, quindi, i movimenti delle *assegnazioni interprovinciali da posto comune a sostegno* (Fase 37), inserendo la ricorrente nell'elenco relativo all' *"assegnazione interprovinciale dei docenti senza titolo"* **(ns. documento n°7)**, ma specificando che ***"gli aspiranti inseriti in questa graduatoria non ottengono alcuna sede in quanto, in base all'art. 7 comma 14 del CCNI, i posti disponibili sul sostegno, al netto degli accantonamenti per i docenti specializzati a tempo determinato, sono inferiori rispetto al numero dei richiedenti aventi diritto"***.

Avuto, quindi, riguardo al richiamato CCNI dell'8/7/2020 **(ns. documento n° 8)** ed alle **sequenze operative**, di cui all'**Allegato 1** del medesimo CCNI, **le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, condotte dall'U.S.R. Calabria Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza per l'anno 2022/23, terminavano con la Fase 37**, con la quale trovavano utile collocazione, tra i docenti che partecipavano all'*assegnazione interprovinciale da posto comune a sostegno*, soltanto quelli provenienti da altra provincia i quali, pur essendo titolari su altra classe di



concorso, risultavano muniti del titolo di specializzazione sul sostegno. Lo stesso U.S.P. di Cosenza, quindi, non dava corso alla successiva **Fase 41** (*cfr. il medesimo Allegato 1 al CCNI*) e cioè alle *operazioni su posto di sostegno di cui all'art. 7 comma 14 del CCNI*, che riguardava quei docenti, come la ricorrente, titolari su altra classe di concorso e provenienti da fuori provincia, i quali, benché *sforiniti del titolo di specializzazione*, hanno **prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno** .

Successivamente, in data 5/8/2022 (prot. n° 8552) , l'USR della Calabria pubblicava, anche per la scuola di secondo grado, le **numerose cattedre disponibili della MOBILITÀ DI FATTO SUL SOSTEGNO in tutta la Provincia di Cosenza (ns. documento n° 9/10).**

Nonostante la numerosa disponibilità di posti, però, **l'USR-ATP di Cosenza aveva già proceduto all'accantonamento di tutte le cattedre asseritamente disponibili sul sostegno in favore dei docenti aspiranti alla stipula di CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO inseriti nelle relative graduatorie (GAE e GPS)**, attribuendo di fatto tali posti esclusivamente ai **SUPPLENTI**.

L'Ufficio Scolastico, in sostanza, con gli accantonamenti, ha ritenuto concluse le operazioni delle *utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali* per i docenti di ruolo non specializzati che domandavano l'assegnazione su posto di sostegno.

Tuttavia, nel condurre le operazioni, **il medesimo ufficio non solo non ha tenuto conto di una ulteriore disponibilità di posti ma non ha operato alcuna distinzione tra i docenti specializzati e quelli privi del titolo di specializzazione**, con il paradosso che alcuni di quei posti (11) sono stati attribuiti a **DOCENTI NON DI RUOLO E NON FORNITI DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO**, a discapito dei docenti (di ruolo) partecipanti alla fase 41 del procedimento di *assegnazione provvisoria*, alla quale, come già detto, non si è mai dato corso.

Tale circostanza risulta già dalla pubblicazione del PRIMO TURNO DI NOMINA del CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO,



avvenuta con provvedimento del 31/08/2022 prot. 9734.31 (**ns. documenti n° 11-12**), dal quale emerge che i POSTI DI SOSTEGNO sono stati assegnati non soltanto ai docenti provenienti dalle **GAE** (Graduatorie a Esaurimento) e dalle **GPS** (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) **di PRIMA FASCIA**, docenti questi che hanno il titolo di specializzazione sul sostegno ma anche a coloro i quali sono sprovvisti di titolo.

Dal documento appena citato (cfr. doc. n. 11/12) risulta infatti, che numerosi posti sono stati attribuiti ai docenti provenienti da **GPS SECONDA FASCIA** e dalle **GRADUATORIE GAE e GPS “INCROCIATE”**, elenchi di cui fanno parte esclusivamente docenti **PRIVI DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE**.

Già dal primo turno di nomina per gli incarichi del tempo determinato, dunque, risulta l'anomalia che alcuni supplenti, non forniti del titolo di specializzazione (GPS Seconda Fascia e GPS Incrociate), sono stati chiamati per l'incarico annuale sul sostegno a discapito dei docenti titolari che avrebbero dovuto ottenere quei posti nella Fase 41 dell'assegnazione provvisoria.

Peraltro, l'assegnazione di cattedre a docenti non muniti della specializzazione sul sostegno evidenzia che gli accantonamenti erano avvenuti senza alcun criterio e, soprattutto, senza tenere conto di tutti i docenti rinunciatari perchè incaricati su altre discipline d'insegnamento o perché già passati di ruolo.

Si precisa che la ricorrente, a pieno titolo, avrebbe avuto diritto all'assegnazione su posto di sostegno pur in assenza di specializzazione, in quanto in posizione utile in graduatoria.

Ciò in quanto, molti dei docenti che la precedevano e che avevano fatto richiesta di assegnazione su posto di sostegno senza titolo, sono stati comunque, soddisfatti per essere stati assegnati su posto comune attraverso nomine successive (**cfr. doc. n.13/14/15/16**) .

Tale condotta illegittima ha determinato la scorretta applicazione non solo del CCNI, quanto anche del contratto integrativo regionale del 24/06/2021 (**ns. documento n° 17**), posto che sono stati malamente interpretati, come diremo da qui a breve, sia l'**art. 8** del C.I.R. (*Criteri di utilizzazione docenti su posto di*



sostegno), sia l'**art. 12 (Norme procedurali)**. Le operazioni sin qui condotte, inoltre, sono in deciso contrasto con la legislazione nazionale di riferimento (in particolare **art. 481 del T.U. 297/1994**), con i criteri di ragionevolezza e di buon funzionamento della P.A., oltre che in contrasto con principi di natura costituzionale.

Si osserva infine, che l'errore in cui è incorso il MIUR sembra dipendere da un anomalo funzionamento dell'algoritmo utilizzato per la designazione dei supplenti su posti di sostegno disponibili.

Tale disfunzione, anche quest'anno, è stata segnalata dai sindacati e dalle associazioni di categoria i quali hanno richiesto al Ministero l'adozione di opportuni correttivi (cfr. doc. **18/19**).

Per tale motivo la docente, prima di intraprendere l'azione giudiziaria, ha vanamente atteso un intervento rivolto a ristabilire la correttezza delle assegnazioni. Tuttavia, il procedimento informatizzato generato dall'algoritmo non appare reversibile (cfr. doc. 16).

Ne è derivata la necessità dell'instaurazione dell'azione a tutela delle sue giuste ragioni.

DIRITTO

La principale fonte normativa, che regola la *mobilità del personale docente*, con specifico riferimento al *sostegno* è costituita dall'**art. 481 del D.Lgs. 16/04/1994 n° 297 (Testo Unico Istruzione)**, secondo cui:

“Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito dei numeri di posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.



Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1".

Evidentemente, l'indicata disposizione normativa, prevede, nelle operazioni di mobilità, una preferenza per i docenti muniti del titolo di specializzazione sul sostegno, con previsione in loro favore di un *accantonamento* dei posti.

Tuttavia, le medesime disposizioni stabiliscono, nel caso di sussistenza di posti residui, che questi debbano essere assegnati ai docenti di ruolo, i quali vantino almeno un anno di esperienza sul sostegno, preferendoli ai docenti non di ruolo e non specializzati.

Tale norma di carattere generale trova poi ulteriore specificazione nella contrattazione di categoria ed in particolare, per quanto concerne le *utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie*, nel richiamato **CCNI dell'8/7/2020**, che, al suo **art. 7 comma 14** prevede: *"L'assegnazione provvisoria può infine essere richiesta per altra provincia per posti di sostegno dai **docenti non in possesso di titolo di specializzazione**, purchè stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, **abbiano prestato almeno un anno di servizio -anche a tempo determinato- su posto di sostegno (...)** L'assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo avere **accantonato** un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive"*.

Come è evidente, **viene riconosciuta la possibilità ai DOCENTI DI RUOLO di ottenere l'assegnazione provvisoria sul sostegno** (anche se non muniti del titolo di specializzazione ed a condizione che abbiano prestato almeno un anno sul sostegno), stabilendosi che tale assegnazione avvenga dopo l'impiego de *personale fornito del titolo di specializzazione*, in favore del quale devono essere *accantonati* un corrispondente numero di posti.



La riserva dei posti per il personale docente fornito del titolo di specializzazione è quindi chiara, posto che **solo gli specializzati, anche non di ruolo, vengono preferiti al personale di ruolo privo del titolo predetto.**

A livello regionale, infine, è intervenuto il **C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021**, il quale, con riguardo allo specifico argomento, ha pure regolamentato il rapporto tra *specializzati* e *docenti privi del titolo*.

In particolare l'**art. 8 del C.I.R. (Criteri di utilizzazione docenti su posto di sostegno)**, per la parte di nostro interesse ed alla lett. b) recita testualmente: “ *La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relativa graduatorie*”.

Anche in questo caso, il *titolo di specializzazione* diventa elemento preferenziale nell'assegnazione dei posti di sostegno, in ragione del quale anche i docenti aspiranti al contratto a tempo determinato (i supplenti), purché muniti del titolo, vengono preferiti ai docenti di ruolo ed hanno diritto all'accantonamento.

Nella fattispecie, però, i criteri sin qui riferiti non sono stati affatto rispettati, dal momento che **l'ATP di Cosenza ha conferito gli incarichi a tempo determinato, per il personale docente non di ruolo (proveniente da GAE e GPS), nominando contestualmente ed in unica soluzione altri docenti privi del titolo di specializzazione** (come già riferito, infatti, vi risultano quei docenti provenienti da **GPS SECONDA FASCIA** e dalle **GRADUATORIE GAE e GPS “INCROCIATE”**, categorie di docenti, queste ultime, **PRIVE DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE**).

Analizzando in dettaglio il primo turno di nomina dei docenti a tempo determinato (**cfr. ns. doc. n°13 - 14**), infatti, da quell'elenco **risultano NOMINATIVI di docenti i quali non in possesso del predetto titolo, e tanto lo si deduce, dal fatto che sono provenienti da GPS seconda fascia e GAE e GPS incrociate.**



Ed infatti, sono iscritti alle graduatorie da ultimo citate i docenti non di ruolo, i quali risultano abilitati per la classe di concorso di appartenenza ma non sono in possesso di titolo di specializzazione su sostegno.

Ebbene l'assegnazione di tali posti di sostegno ai docenti precari privi del titolo di specializzazione, pregiudica la posizione dei docenti di ruolo che, pur non avendo il titolo di specializzazione, avrebbero avuto diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno (FASE 41).

L'Amministrazione resistente, quindi, avendo assegnato alcuni posti di sostegno ai docenti del tempo determinato sforniti del *titolo di specializzazione*, ha contravvenuto alle disposizioni normative sin qui passate in rassegna, le quali considerano il *titolo* quale unico elemento preferenziale.

Di conseguenza essa non ha affatto considerato la posizione dei docenti di ruolo, aspiranti all'assegnazione provvisoria interprovinciale che, secondo la normativa vigente, precedevano nell'ordine (fase) di attribuzione delle cattedre i precari sprovvisti di *titolo*.

Né valga in proposito obiettare che la condotta mantenuta dall'Amministrazione resistente trovi una sua giustificazione causale nell'**art. 12 (Norme procedurali) del C.I.R.**, il quale al suo ultimo comma recita: "*Terminata la fase di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente ed A.T.A. eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze (...)*".

Tanto perché: *a)* la fase dell'*assegnazione provvisoria*, nel caso di specie, non era affatto correttamente e legittimamente terminata (l'Ufficio, come già detto, vi ha forzatamente posto un termine con la *Fase 37*, senza dare seguito alle ulteriori fasi ed in particolare alla *Fase 41*); *b)* gli incarichi assegnati sul sostegno ai supplenti privi del titolo non possono essere considerate *disponibilità sopraggiunte* (sia perché le relative operazioni sono avvenute senza soluzione di continuità, con il conferimento dell'incarico a tutti i docenti del tempo determinato, contestualmente e senza alcun distinguo; sia perché il termine *sopraggiunto* rimanda ad un fatto improvviso ed inaspettato, mentre l'Amministrazione aveva l'onere di *accantonare*



e predisporre *ex ante* le disponibilità dei posti riservati agli specializzati e di determinare, all'esito dell'*accantonamento*, se e quanti posti erano residui.

Neppure può valere, quale argomento giustificativo dell'Amministrazione resistente, il fatto che il termine delle operazioni di mobilità annuale sia fissato al 31 agosto di ogni anno e che le indicate disponibilità dei posti di sostegno in deroga, autorizzati nell'organico di fatto, siano eventualmente sorte dopo lo spirare di detto termine. Il diritto della ricorrente ad ottenere il movimento predetto, infatti, insorge all'atto della presentazione della relativa domanda di assegnazione provvisoria e, quindi, prima dello spirare dell'indicato termine; anche la graduatoria relativa agli aspiranti alle assegnazioni provvisorie, in cui è presente la docente, è stata pubblicata entro detto termine; lo stesso termine è comunque un termine *ordinatorio* e non *perentorio* (risolvendosi in “*un invito rivolto agli organi amministrativi ad organizzare tempestivamente le assegnazioni al fine di assicurare la copertura delle cattedre alla data di inizio dell'anno scolastico*”). Di talchè, di fronte al diritto soggettivo della ricorrente, contrattualmente sancito, l'onere di sopportare gli effetti pregiudizievoli dei ritardi nelle procedure amministrative finalizzate alla mobilità ricade in capo all'Amministrazione, in quanto parte datoriale.

Tali principi sono stati enunciati anche da molti Tribunali di merito, come ad esempio il **Tribunale di Milano Sez. Lavoro (Ordinanza cautelare del 7/12/2020**, resa a conclusione del procedimento iscritto al n° **8047/2020 R.G.L.)**, che riguarda analoga fattispecie.

Detta pronuncia, tra l'altro, ha stabilito che “*i posti di sostegno in deroga autorizzati nell'organico di fatto devono essere assegnati prioritariamente ai docenti di ruolo che abbiano titolo all'assegnazione provvisoria*” e che “*il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria prevale rispetto a quella dei docenti precari di vedersi assegnati incarichi di supplenza su tali posti*”.

Lo stesso Tribunale, poi, ha precisato che *l'interesse al ricongiungimento familiare* (e nel nostro caso anche le esigenze di assistenza all'invalido, di cui la docente è *referente unico*), *in ragione del quale viene richiesta l'assegnazione*



provvisoria, si collega direttamente al principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.). La mobilità, infatti, “si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell’interesse del miglior andamento dell’azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggior profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare (Tribunale di S. Maria Capua Vetere Ordinanza 11243/2020).

Concetti, questi, peraltro già enunciati anche dal **Tribunale di Piacenza (Ordinanza cautelare del 06/03/2018 – pubblicata su De Jure)**, secondo cui: *“In assenza di titolo per la specializzazione debbono essere utilizzati per la copertura delle assegnazioni provvisorie docenti già di ruolo, piuttosto che precari, posto che l’assegnazione provvisoria è espressamente prevista per ragioni che involgono prevalentemente il ricongiungimento col nucleo familiare o gravi esigenze di salute che appaiono sicuramente più pregnanti laddove riguardino soggetti che, proprio perché docenti di ruolo, si suppone abbiano maggiore anzianità e siano maggiormente radicati in un determinato territorio con situazione familiari ormai consolidate. La maggiore competenza, anzianità ed esperienza presumibilmente acquisite dagli insegnanti di ruolo rispetto ai precari giustifica vieppiù che i primi debbano essere preferiti ai secondi, in mancanza del titolo di specializzazione, in considerazione della particolare delicatezza dell’insegnamento su posti di sostegno”.*

E’ utile poi richiamare quanto affermato dal Tribunale di Reggio Emilia nelle ordinanze n. 180 del 23.1.2017 e 27.3.2017 secondo cui *“ dopo aver verificato l’inesistenza di personale specializzato, il MIUR è tenuto ad iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato “.*

D’altra parte per come correttamente asserito dal Tribunale di Siracusa la condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica oltre a violare l’art. 97 della Costituzione :” ..è in contrasto con l’art. 9, co 2, del CCNL il quale nell’individuare la sequenza operativa in materia di sostegno , limita



l'attribuzione dei posti di sostegno in deroga solo in presenza di docenti precari specializzati...non certamente ai precari non specializzati....In conclusione la maggiore competenza, anzianità ed esperienza presumibilmente acquisite dagli insegnanti di ruolo rispetto ai precari giustifica vieppiù che i primi debbano essere preferiti ai secondi, in mancanza di titolo di specializzazione..." (Tribunale di Siracusa, Ord. n. 2532/18, del 26.2.2018).

LA DOMANDA CAUTELARE, IL FUMUS BONI JURIS E IL DANNO

GRAVE ED IRREPARABILE

Nessun dubbio può sussistere in ordine alla fondatezza del ricorso.

Quanto all'esistenza del *fumus* si rimanda alle superiori considerazioni.

La ricorrente, docente di ruolo ed avente diritto all'assegnazione provvisoria, si è vista scavalcare nelle operazioni di mobilità da numerosi docenti precari privi del titolo di specializzazione, in violazione delle regole normative sin qui enunciate. Questi ultimi hanno occupato i posti disponibili dell'organico di fatto sul sostegno nella Provincia di Cosenza, mentre la ricorrente in data 1/09/2022 ha dovuto riprendere servizio nella sua sede di titolarità in Treviso ad oltre 1000 km. di distanza dal suo domicilio, dalla sua famiglia e dall'invalida in favore della quale presta assistenza.

Quanto al *periculum in mora*, la ripresa del servizio in un luogo molto lontano dalla propria residenza, implica anche gravi disagi di natura economica, avendo dovuto, la docente, reperire un alloggio in affitto e dovendo affrontare spese di vitto e di trasporto. Tale danno ingiusto non potrà che incrementare in assenza di un celere provvedimento giurisdizionale.

Oltre al disagio di natura economica, la ricorrente ha poi fornito piena prova del precario stato di salute della suocera portatrice di handicap in situazione di gravità e dell'impossibilità degli altri parenti di prendersene cura.

L'indubbia distanza tra il luogo di residenza di quest'ultima e quello in cui la ricorrente risulta essere titolare di cattedra, rende pressoché impossibile l'assistenza alla disabile e, di conseguenza, impellente l'esigenza di porre rimedio a tale situazione, stante il pregiudizio grave ed irreparabile e l'impossibilità di far valere



tale diritto con gli ordinari strumenti di tutela, non essendo il danno completamente reintegrabile. Ne deriva, dunque, un sicuro **pregiudizio alla sua vita personale e familiare e con grave compromissione della funzione di assistenza prestata in favore della disabile.**

Appare, quindi, necessario, in ragione del buon fondamento delle esposte ragioni, assegnare la ricorrente ad un comune viciniore a quello in cui risiede il coniuge ed il familiare disabile (o quanto meno nella Provincia di Cosenza), per continuare a prestare quotidiana assistenza come referente unico.

ASSENZA DI CONTROINTERESSATI NELLA FATTISPECIE IN ESAME
ED EVENTUALE NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Nella fattispecie in esame, a parere della scrivete difesa, non vi è necessità di estendere il contraddittorio ad eventuali controinteressati, trattandosi di vicenda giudiziale che non incide in maniera diretta, con la sua soluzione, sulle posizioni lavorative individuali di altri docenti e, in ogni caso, poco agevole sarebbe la eventuale loro individuazione. Ad ogni buon conto, qualora il giudicante dovesse ravvisarne la necessità, chiede volersi autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso ai potenziali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR ovvero con le modalità che riterrà più congrue. Tutto ciò premesso ed esposto, l'istante, come in atti rappresentata e difesa,

CHIEDE

che, *inaudita altera parte*, ovvero previa comparizione delle parti e fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento, vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Adito Tribunale di Treviso - Giudice del Lavoro, **in via cautelare e d'urgenza, anche inaudita altera parte** previa sospensione, disapplicazione e/o annullamento delle disposizioni e/o dei provvedimenti in contrasto con le argomentazioni che precedono-:

- A) accertare e dichiarare, per le suddette motivazioni, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno ex art. 7 comma 14 del CCNI dell'8/7/2020, in ragione dei profili giuridici



dietro esaminati ed i presupposti di fatto esposti nelle fatte premesse e per l'effetto;

- B) Ordinare all'amministrazione resistente di voler provvedere immediatamente all'assegnazione provvisoria della docente su posto di sostegno, in una delle istituzioni scolastiche del Comune di Paola (CS) (espressa quale prima preferenza) e/o comuni vicini (e/o Provincia di Cosenza), secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda amministrativa;
- C) ordinare al MIUR e/o alle sue articolazioni periferiche, ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, idoneo ad eliminare il pregiudizio subito, nei termini dietro esposti; con ogni e conseguente beneficio riconosciuto; con ordine, infine, rivolto all'Amministrazione resistente, di dare immediata attuazione all'emanando e richiesto provvedimento cautelare;
- D) Vittoria nelle spese e compensi di lite".

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i suindicati documenti, con riserva di ogni ulteriore produzione, deduzione e richiesta e, ove non vi provveda in via spontanea, si chiede che venga ordinato all'amministrazione resistente, anche per il *principio di vicinanza della prova*, la produzione di tutta la documentazione inerente la fattispecie che ci occupa.

NEL MERITO

(seppure in via eventuale ex art. 669 -octies c.p.c.)

Ritenuta la fondatezza delle ragioni esposte dalla ricorrente, confermare gli adottandi provvedimenti cautelari per i motivi di fatto e di diritto esposti nel corpo del presente atto, da intendersi in questa sede per ripetuti e trascritti; condannando, per l'effetto la resistente al risarcimento dei danni causati dalla sua illegittima condotta, quantificabili, anche in via equitativa, nella somma pari ad € 5.000,00, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia.



STUDIO LEGALE
Avv. Rosa Garritano
Via S.Rocco, 2
87027 PAOLA (CS)
Telefax 0982583014

Detta misura risarcitoria (€ 5.000,00), infine, determina il **valore della presente controversia** ai fini della determinazione del contributo Unificato che, in ragione della specialità del procedimento, verrà assolto nella misura del 50%.

Paola, 10 Ottobre 2022

-avv. to Rosa Garritano

avv. Eugenio Garritano

